

Al Ministro dell'Interno

Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Primo Vice Presidente della Commissione europea

Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza

Commissario europeo per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere

Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione Europea

E p.c. Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo

Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa

Rappresentante speciale per le migrazioni e i rifugiati del Consiglio d'Europa

Presidente del Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Rappresentante Regionale per il Sud Europa dell'UNHCR

Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Direttrice Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Prefetto di Imperia

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova

Sindaco di Ventimiglia

Garante per la Tutela dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Liguria

9 aprile 2018

**Oggetto: Respingimenti di minori stranieri non accompagnati alla frontiera di Ventimiglia**

Le organizzazioni scriventi esprimono forte preoccupazione per i numerosi **respingimenti di minori stranieri non accompagnati, effettuati dalle autorità francesi** alla frontiera di Ventimiglia, in violazione della normativa internazionale, europea e nazionale in materia, nonché per le **violazioni**

**dei diritti dei MSNA perpetrate in Italia**, nei confronti dei tanti minori che, loro malgrado, data l'assenza di una presa in carico effettiva nei centri di accoglienza in cui vengono collocati, si allontanano da tali strutture per tentare di entrare irregolarmente in Francia.

La maggior parte di questi minori provengono dall'Eritrea, dal Sudan, da Guinea, Mali, Costa d'Avorio e altri Paesi dell'Africa Sub-Sahariana, fuggendo spesso da situazioni di violenza indiscriminata o comunque caratterizzate da gravi violazioni dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che integrano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Si tratta per lo più di ragazzi tra i 16 e i 17 anni, ma si registra anche un elevato numero di ragazzine, spesso vittime di abusi e violenze sessuali, e diversi casi di preadolescenti, anche di 12-13 anni. Minori non accompagnati, dunque, **particolarmente vulnerabili**.

La maggior parte dei minori che abbiamo incontrato a Ventimiglia sperano di trovare migliori condizioni di accoglienza e opportunità di inclusione in Francia o in altri Stati europei. Molti di questi minori ci hanno raccontato di essersi allontanati dalle strutture di accoglienza in cui erano stati collocati in quanto, anche dopo diversi mesi dal loro arrivo, **non erano stati iscritti a scuola né a corsi di formazione, non era stato loro rilasciato un permesso di soggiorno né avevano potuto presentare domanda d'asilo, non avevano un tutore né altre figure adulte di riferimento che si prendessero cura di loro. Alcuni hanno lamentato addirittura il mancato soddisfacimento di bisogni primari, quali la disponibilità di cibo, vestiti e spazi adeguati, e l'inadeguata protezione da violenze e abusi.**

A fronte di molti progetti di accoglienza dedicati ai MSNA caratterizzati da standard elevati, con alcune punte di eccellenza, soprattutto all'interno dello SPRAR, in Italia continuano infatti ad esservi numerose realtà in cui non vengono adeguatamente tutelati i diritti dei MSNA, in violazione delle norme previste dal d.lgs. 142/15, dalla legge 47/17, nonché dalla direttiva 2013/33/UE, dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Attualmente risultano pendenti davanti alla **Corte Europea per i Diritti dell'Uomo** nove ricorsi contro l'Italia presentati nel corso del 2017 a tutela di MSNA collocati in centri di accoglienza gravemente inadeguati<sup>1</sup>. Nei ricorsi sono state contestate le violazioni, tra gli altri, degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, nonché dell'art. 2 del I Protocollo (diritto all'istruzione). La Corte ha comunicato al Governo italiano tutti e nove i ricorsi e ha disposto cinque misure cautelari ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, ordinando al Governo di trasferire i ricorrenti in strutture adeguate, assicurando condizioni di accoglienza conformi alle norme di diritto interno e internazionale in materia di protezione dei minori non accompagnati.

**Fino a quando non miglioreranno le condizioni di accoglienza, un elevato numero di minori continueranno ad allontanarsi dalle strutture, per cercare altrove migliori opportunità.** Si ricorda come, al 28 febbraio 2018, 4.307 MSNA (pari al 23% dei 18.645 MSNA segnalati alla

---

<sup>1</sup> Si vedano: Sadio e altri c. Italia (Ricorso n. n 3571/17); Darboe e Camara c. Italia (Ricorso n. 5797/17); Dansu e altri c. Italia (Ricorso n. 16030/17); Bacary c. Italia (Ricorso n. 36986/17); M.A. c. Italia (Ricorso n. 70583/17); Jubail c. Italia (Ricorso n. 72234/17); Bodiang c. Italia (Ricorso n. 47523/17); Diakite c. Italia (Ricorso n. 44646/17); Trawalli e altri c. Italia (Ricorso n. 47287/17).

Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)<sup>2</sup> risultavano irreperibili, essendosi allontanati dalle strutture di accoglienza in cui erano stati collocati.

Va evidenziato come una parte significativa dei minori che tentano di attraversare irregolarmente la frontiera con la Francia avrebbero diritto di essere **ricongiunti regolarmente ai parenti residenti in Francia o in altri Stati europei, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Dublino III.**

Molti di questi minori, tuttavia, **non sono adeguatamente informati** di tale diritto. Si ricorda che il Governo italiano non ha ancora pubblicato l'opuscolo informativo per i minori non accompagnati, su modello predisposto dalla Commissione europea (da integrare con le informazioni aggiuntive specifiche per l'Italia), come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013.

In secondo luogo, i tempi per ottenere il ricongiungimento familiare sono in genere estremamente lunghi. In molte città, infatti, i minori non riescono a **presentare domanda d'asilo e quindi avviare la richiesta di ricongiungimento se non dopo molti mesi dall'arrivo**, in violazione delle norme italiane ed europee che stabiliscono l'obbligo della questura di formalizzare la domanda di protezione internazionale entro tre giorni dalla manifestazione di tale volontà da parte del richiedente, prorogabili di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande (art. 26 d.lgs. 25/2008, art. 6 direttiva 2013/32/UE). **Alcune questure, poi, inoltrano la domanda all'Unità Dublino con gravi ritardi**, talvolta tali da far scadere i termini previsti dal Regolamento Dublino per la richiesta di presa in carico, con conseguente gravissima violazione del diritto all'unità familiare del minore. Tali carenze ed inefficienze, si sottolinea, non si riscontrano presso la Questura di Imperia, che anzi registra le domande di protezione internazionale dei MSNA celermente, bensì presso alcune questure in altre zone d'Italia dalle quali provengono i minori che giungono poi a Ventimiglia.

Infine, mentre l'Unità Dublino italiana procede in genere in modo molto efficiente e tutelante, le autorità competenti di **alcuni Stati europei come la Francia o la Gran Bretagna rispondono con estrema lentezza** e spesso con orientamenti restrittivi.

La maggior parte dei minori, **di fronte alla prospettiva di dover attendere anche un anno per ottenere il ricongiungimento, decidono di raggiungere i parenti attraversando irregolarmente le frontiere.**

Come è noto, ai sensi del Regolamento Dublino e della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea<sup>3</sup>, i minori non accompagnati che presentano **domanda d'asilo in Francia, non possono essere rinviati in Italia**, a prescindere dal fatto che siano sbarcati in Italia ed eventualmente vi abbiano anche richiesto protezione internazionale: a differenza degli adulti, infatti, ai MSNA non si applica il criterio del "paese di primo ingresso".

Nel caso in cui invece il minore non manifesti la volontà di presentare domanda d'asilo in Francia (spesso perché non adeguatamente informato di tale diritto), e venga fermato nella zona di frontiera, le autorità francesi potranno respingerlo in Italia. La normativa francese stabilisce però precise **garanzie che devono essere rispettate nel caso di respingimento di un MSNA**: in particolare deve essere nominato un tutore provvisorio (c.d. "administrateur ad hoc") e il respingimento non può essere effettuato prima del termine di 24 ore (c.d. "jour franc")<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia – Dati al 28 febbraio 2018*.

<sup>3</sup> Sentenza MA, BT, DA v. Secretary of State for the Home Department (C-648/11) del 6 giugno 2013.

<sup>4</sup> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, artt. L. 213-2 e 221-5.

Infine, nel caso in cui il MSNA non richiedente asilo venga fermato sul territorio francese **oltre la zona di frontiera, non potrà in alcun caso essere rinvio in Italia**, essendo obbligo delle competenti autorità francesi garantirne la protezione, l'accoglienza e l'assistenza.

In base alle osservazioni effettuate dalle organizzazioni scriventi, **le prassi adottate dalle autorità francesi alla frontiera di Ventimiglia violano sistematicamente le norme e le garanzie di cui sopra.**

I minori che desiderano chiedere protezione internazionale in Francia e che vengono fermati nella zona di frontiera, infatti, **non vengono messi nelle condizioni di poter presentare domanda d'asilo**, in violazione della direttiva 2013/32/UE e della normativa francese in materia.

Tutti i MSNA fermati vengono quindi trattati come minori non richiedenti asilo, e respinti verso l'Italia. Il **respingimento viene effettuato immediatamente**, senza che sia nominato l'"administrateur ad hoc" e senza attendere la scadenza del termine di 24 ore previsto dalla legge francese.

I minori respinti quasi sempre tentano nuovamente di attraversare la frontiera, continuando così ad essere esposti al **controllo dei trafficanti** e ad ogni forma di abusi e violenze, nonché al rischio di **perdere la loro stessa vita**: a novembre 2016 una minore eritrea di sedici anni fu investita ed uccisa da un tir, mentre attraversava a piedi un tunnel nel tentativo di raggiungere la Francia, mentre a giugno 2017 un minore sudanese morì annegato trascinato dalla corrente del fiume Roja.

E mentre i MSNA che decidono di restare in Italia, dopo una permanenza nel centro di prima accoglienza per adulti "Parco Roja" vengono collocati dal Comune di Ventimiglia in strutture dedicate ai minori, invece coloro che attendono di riuscire ad attraversare la frontiera in genere vivono in sistemazioni di fortuna sulle rive del fiume Roja, senza accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici, in **condizioni di estremo degrado.**

Tali violazioni delle norme internazionali (*in primis* della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza), europee e nazionali nei confronti dei MSNA alla frontiera di Ventimiglia sono state più volte denunciate nell'ambito di diversi rapporti pubblicati da organizzazioni italiane e francesi<sup>5</sup>.

Nel mese di gennaio 2018, è stato presentato al Tribunale di Nizza un ricorso a tutela di un MSNA dodicenne che, dopo esser stato fermato alla stazione di Menton-Garavan, era stato immediatamente respinto in Italia e costretto dalle autorità francesi a salire sul treno in direzione opposta, diretto a Ventimiglia, senza alcuna forma di accompagnamento né di affidamento alle competenti autorità italiane.

**Il Tribunale di Nizza, con ordinanza del 22 gennaio 2018<sup>6</sup>, ha riconosciuto le violazioni delle garanzie** previste dalla normativa francese sopra citate (mancata nomina di un tutore provvisorio, mancata garanzia del "jour franc" ecc.) e ha ordinato al Prefetto delle Alpes-Maritimes di prendere contatto con le autorità italiane affinché al minore fosse rilasciato entro tre giorni un lasciapassare che gli permettesse di rientrare in Francia e presentarsi al posto di frontiera di Menton-Garavan. Il Tribunale ha inoltre ordinato al Prefetto di segnalare il minore alla Procura per la nomina di un tutore provvisorio e al Conseil départemental (competente per l'accoglienza dei MSNA) per la valutazione della situazione del minore, nonché di fornire al minore tutte le informazioni sul diritto d'asilo in una lingua a lui comprensibile.

---

<sup>5</sup> Si vedano ad esempio: Intersos, *I minori stranieri non accompagnati lungo il confine settentrionale italiano*, 2018; Amnesty International, *Des controles aux confins du droit : Violations des droits humains à la frontière avec l'Italie*, 2017.

<sup>6</sup> Tribunale Amministrativo di Nizza, ordinanza n. 1800195 del 22 gennaio 2018: [http://www.anafe.org/IMG/pdf/jrta\\_nice\\_22\\_janvier\\_2018\\_m\\_h\\_anafe\\_no1800195-2.pdf](http://www.anafe.org/IMG/pdf/jrta_nice_22_janvier_2018_m_h_anafe_no1800195-2.pdf)

Successivamente sono stati presentati **altri venti ricorsi a tutela di MSNA respinti alla frontiera di Ventimiglia**. Le ordinanze del Tribunale di Nizza del 23 febbraio relative a tali ricorsi hanno confermato l'illegittimità delle condotte poste in essere dalle autorità di frontiera<sup>7</sup>.

In seguito alle venti ordinanze del Tribunale di Nizza, la Polizia di frontiera francese ha parzialmente modificato le proprie prassi. Non, però, nel senso del rispetto della normativa vigente, in ottemperanza alle decisioni giudiziarie. Al contrario, la Polizia francese ha adottato la prassi di **identificare sistematicamente i minori fermati in frontiera come maggiorenni**.

Mentre, infatti, in precedenza ai minori veniva consegnato un provvedimento di respingimento in cui l'interessato era identificato come minore, da febbraio i minori respinti che abbiamo incontrato a Ventimiglia hanno raccontato di aver ricevuto un provvedimento in cui era indicata una data di nascita diversa da quella da loro dichiarata, tale da identificarli come maggiorenni.

Tra il 15 e il 18 marzo, le organizzazioni scriventi hanno effettuato, insieme ad alcuni avvocati ed organizzazioni francesi, un **monitoraggio dei respingimenti di MSNA alla frontiera di Ventimiglia**, osservando le prassi appena descritte.

Si riportano qui due casi particolarmente significativi.

**T., nato in Eritrea il 1/10/2001**, è arrivato in Italia a giugno del 2017. E' stato accolto in un centro di accoglienza a Milano, dove era alloggiato all'interno di una palestra, all'interno della quale le camere erano ricavate con dei separé mobili. Il minore ha raccontato di non essere stato inserito in alcuna attività scolastica o professionalizzante, e di avere avuto difficoltà ad ottenere informazioni in merito alla pratica di *relocation* avviata nel mese di settembre 2017. Nonostante T. avesse un fratello regolarmente soggiornante in Svezia, infatti, gli era stato suggerito di presentare istanza di *relocation*, anziché di ricongiungimento familiare.

Considerata la situazione in cui si trova a vivere e la mancanza di informazioni sul possibile trasferimento, T. decide dunque di provare ad andare in Francia, sperando di trovare migliori condizioni di accoglienza. Il 16 marzo T. prende il treno alla stazione di Ventimiglia, insieme ad altri tre MSNA. Alla stazione di Menton-Garavan gli agenti francesi li fanno scendere dal treno e li portano al posto di frontiera di Ponte San Luigi. Due referenti di ASGI impegnate nel monitoraggio dei respingimenti incontrano i quattro minori sul Ponte San Luigi, diretti verso il posto di frontiera italiana.

I ragazzi mostrano i provvedimenti di respingimento e raccontano che gli agenti francesi hanno indicato una data di nascita differente da quella da loro dichiarata. In particolare, T. ha fotografato il provvedimento di respingimento su cui era stata inizialmente indicata la data di nascita da lui dichiarata, 1/10/2001 (si veda la foto n. 1 in allegato). Confrontando la foto scattata dal ragazzo con il provvedimento di respingimento che ha in mano, risulta evidente come **la data di nascita sia stata cancellata e modificata in 01/01/2000** (si veda la foto n. 2 in allegato).

Una volta raggiunto il posto di polizia di frontiera italiano, ai minori vengono prelevate le impronte digitali. Risulta così che i quattro ragazzi erano già stati identificati in Italia come minori. Gli agenti italiani riaccompagnano dunque i quattro minori al posto di frontiera francese e la PAF infine li prende in carico come minorenni.

---

<sup>7</sup> <https://www.lacimade.org/presse/frontiere-franco-italienne-associations-avocat%C2%B7e%C2%B7s-respecter-droit-enfants-etrangers-devant-tribunal-administratif-de-nice/>

Ove si appurasse che gli agenti della PAF hanno effettivamente falsificato la data di nascita riportata sul provvedimento di respingimento, si tratterebbe di un reato estremamente grave: un **falso commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di impedire l'adozione delle misure previste dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei MSNA.**

Il secondo caso riguarda **N., nato in Eritrea il 3.1.2001** e sbarcato in Sicilia all'inizio dell'autunno del 2017. Il minore ha due fratelli in Germania, ai quali vuole ricongiungersi. Alcune persone di cui N. si fida gli hanno detto che il ricongiungimento regolare impiega un tempo lunghissimo. Ha quindi deciso di recarsi autonomamente dai fratelli, entrando irregolarmente in Francia e da qui in Germania.

Il 17 marzo N. viene fermato a Menton-Garavan e portato al posto di frontiera di Ponte San Luigi. Come T., anche N. riceve un provvedimento di respingimento in cui viene identificato come maggiorenne. La polizia italiana, una volta rilevate le impronte digitali, verifica che N. era stato già identificato come minorenne in Italia e dunque, come il giorno precedente, riaccompagna N. al posto di frontiera francese. N. viene preso in carico dalla PAF e portato a Nizza, dove viene collocato in una struttura di accoglienza come minorenne.

Il 20 marzo, N. si trova nuovamente a Ventimiglia. Il minore racconta che, dopo esser stato portato a Nizza, ha ripreso il treno per cercare di raggiungere i fratelli in Germania, ma è stato nuovamente fermato dalla polizia. Secondo quanto riportato da N., gli agenti francesi lo avrebbero malmenato e poi costretto a salire sul treno diretto a Ventimiglia. **Il minore, dunque, sarebbe stato respinto in Italia dopo esser già stato preso in carico dalle competenti autorità francesi e collocato in una struttura di accoglienza a Nizza, quindi al di fuori della zona di frontiera.**

Si apprende dalla stampa che tre **europarlamentari, nel corso di una visita a sorpresa** al posto di polizia di frontiera di Menton-Garavan svoltasi il 31 marzo, hanno potuto osservare con i loro occhi la prassi di falsificare la data di nascita: gli agenti della PAF avrebbero infatti modificato davanti a loro la data di nascita di due minori, indicando 1.1.2000 anziché 2002 come dichiarato dai minori<sup>8</sup>.

In considerazione di quanto sopra riportato, si auspica che le autorità competenti intervengano per porre fine a tali gravi violazioni dei diritti dei minori e della normativa internazionale, comunitaria e nazionale.

In particolare, si richiede:

1) **Al Ministero dell'Interno** di:

- effettuare le necessarie **ispezioni nei centri di accoglienza**, con particolare attenzione ai centri da cui i MSNA si allontanano in percentuali più elevate, e/o di segnalare tali strutture alle competenti Procure minorili, al fine di verificare che siano garantiti i servizi e gli standard previsti dalla normativa vigente;
- garantire un'adeguata **informazione ai MSNA in merito al diritto al ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento Dublino e rendere più rapide le procedure di ricongiungimento**, in particolare fornendo indicazioni alle questure affinché verbalizzino la domanda di protezione internazionale presentate da MSNA e la trasmettano all'Unità Dublino in tempi il più possibile rapidi: solo se le procedure di ricongiungimento diventeranno più celeri, infatti, potrà ridursi il numero di minori che tentano di raggiungere i parenti attraversando irregolarmente le frontiere interne all'Unione europea.

---

<sup>8</sup> <https://www.politis.fr/articles/2018/04/visite-surprise-delus-a-la-police-aux-frontieres-de-menton-38617/>

- 2) **Al Ministero degli Affari Esteri: di adottare nei confronti delle competenti autorità francesi tutte le misure necessarie affinché cessino i respingimenti illegittimi di MSNA, in particolare sollecitandole:**
- ad assicurarsi che gli agenti della Polizia di Frontiera **registrino i dati dichiarati dagli interessati** e a procedere alla verifica delle eventuali responsabilità penali in materia di falso;
  - ad intervenire affinché ai MSNA fermati in frontiera che intendano chiedere protezione internazionale in Francia sia effettivamente **consentito di presentare la domanda d’asilo**, nel rispetto della normativa europea e francese in materia;
  - a garantire il pieno **rispetto delle norme francesi in materia di respingimento dei MSNA non richiedenti asilo, tra cui la nomina dell’“administrateur ad hoc” e la garanzia del “jour franc”, nonché il divieto di rinvio in Italia dei MSNA fermati al di fuori della zona di frontiera.**
- 3) **Alla Commissione europea di verificare se le competenti autorità italiane e francesi abbiano violato la normativa europea**, con particolare riferimento agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2013/32/UE, agli articoli 23 e 24 della direttiva 2013/33/UE e agli articoli 4, 6 e 8 del Regolamento UE n. 604/2013, valutando se sussistano gli estremi per l’apertura di una procedura d’infrazione.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, confidando in un rapido intervento delle autorità competenti affinché i diritti dei minori stranieri non accompagnati siano pienamente tutelati, conformemente alla normativa nazionale, europea ed internazionale.

Distinti saluti,

A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione


INTERSOS

Caritas Diocesana Ventimiglia – Sanremo

Diaconia Valdese

Terre des Hommes Italia

Oxfam Italia



Name: [redacted]  
 Address: [redacted]  
 Phone: [redacted]  
 Email: [redacted]  
 Date: 1/10/2007  
 Signature: [redacted]

EUROPEAN UNION  
 ERYTHRAE


1/10/2007

4	<input type="checkbox"/>	32	✓	30	✓
7	<input type="checkbox"/>	32	✓	30	✓

1) Soudoukh.  
 2) Leqoo 6 Ahyt/1285 Farbaqra.  
 3) Leqoo 22 → vedou → 2130 Wbe 22'30



FRANCE



DDPAF des Alpes-Maritimes  
SPAF de MENTON



**REFUS D'ENTREE**

Le 16/03/18 à 15h20, au point de passage frontalier  
devant le(s) soussigné(s)

s'est présenté(e) : CRS 29- 437728

Nom : [REDACTED] Prénom : T [REDACTED]

Né(e) le : 04/06/2000 Sexe : \_\_\_\_\_

Nationalité : Erythréenne résidant à : SDF Italie

identifié(e) au moyen de Verbale numéro : \_\_\_\_\_

délivré à \_\_\_\_\_ par \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

muni(e) d'un visa n° \_\_\_\_\_ de type \_\_\_\_\_ délivré par : \_\_\_\_\_

d'une durée de \_\_\_\_\_ jours pour les raisons suivantes : \_\_\_\_\_

En provenance de ITALIE, arrivé par : \_\_\_\_\_

(identifier le moyen de transport utilisé, par exemple le numéro de vol) lequel a été informé qu'une décision de refus d'entrée a été prise à son encontre en vertu des articles L 211-1, L 211-3, L 212-2, L 213-1 et L 213-2 et R 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Accompagné(e) des enfants : \_\_\_\_\_